COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 330 DEL 09/09/2022

OGGETTO:	**LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE ALL'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P. ED AI RICHIEDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA E.R.P. LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 03/11/2017, ART. 47.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **nove** del mese di **Settembre** alle ore **13:07**, in modalità telematica a mezzo collegamento Skype, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza risultano presenti i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
TOVO ROBERTO	X	
FAVARETTO GIUSEPPE		X
ZAMBELLO MIRELLA	X	
MERLO DINA	X	
PAVANELLO ANDREA	X	
CATTOZZO LUISA	X	
ALBERGHINI ERIKA	X	
TOTALE	7	1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dr.Alessandro Ballarin, anch'egli collegato via Skype dalla Sede comunale.
Assume la Presidenza il Prof. Edoardo Gaffeo nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Tenuto presente l'art. 47 "Fondo di solidarietà" della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" che prevede l'istituzione presso il Comune di un fondo di solidarietà destinato:

- agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- ai richiedenti tali alloggi utilmente collocati in graduatoria in gravi difficoltà economico-sociali;

Premesso che il Fondo di solidarietà è alimentato da:

- una quota pari all'1,10 per cento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riscossi;

- proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 40, commi 1 e 2, e 41,

comma 1, lettera b);

Precisato che il Fondo di solidarietà è ripartito annualmente e l'erogazione delle somme è effettuata dal Comune direttamente all'Ente gestore per coprire i canoni e le spese per i servizi accessori;
Avuto presente che l'art.7 comma 5 denominato "determinazione canoni di locazione" del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018 dispone che la differenza tra il canone minimo previsto dalla Legge Regionale e il canone determinato dall'articolo suddetto è posto a carico del fondo di solidarietà di cui all.art. 47 della L.R.;
Vista la previsione contenuta nell'art. 38 della legge regionale, che demanda al Comune la verifica sulla possibilità di utilizzo del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 47 della Legge Regionale n. 39/2017;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 29/06/2022 recante "Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2022/2024 con applicazione avanzo vincolato" è stata approvata la variazione di bilancio pari ad Euro 73.448,04 al Cap. 320150/9200 "Contributi per Fondo di solidarietà L.R. 39/2017 art.47", parte spesa, vincolato al Cap. 320222/9200 "Contributo da A.T.E.R. per Fondo di solidarietà L.R. 39/2017, art.47 parte entrata, riferito alle somme di cui al Fondo di Solidarietà per gli anni 2017, 2018 e 2019 e 2020;
Ravvisata la necessità di definire dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari di tale Fondo che verrà ripartito annualmente e sarà una misura di sostegno per nuclei familiari che si trovano in condizione di transitoria difficoltà economica tale da non riuscire a corrispondere regolarmente la mensilità del canone di locazione e verrà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti;
Ritenuto, ferme restando in ogni caso le determinazioni di competenza e responsabilità tecnica del Dirigente del Settore di riferimento, di dover integrare con linee di indirizzo la disciplina dell'erogazione del fondo di solidarietà art. 47 L.R. 39 del 03/11/2017, fornendo le seguenti precisazioni e stabilendo i seguenti criteri:

CRITERI DI ACCESSO

1. Il fondo è rivolto agli assegnatari di alloggi E.R.P. e ai richiedenti di alloggio E.R.P. utilmente collocati in graduatoria definitiva che si trovino in stato di morosità e versino in gravi difficoltà economico sociali.

Per gravi difficoltà economico sociali s'intende che gli assegnatari e i richiedenti di alloggio E.R.P devono trovarsi in almeno una delle seguenti situazioni:

a) PRESA IN CARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SOCIALE che prevede la presenza di minimo due interventi economici e contemporaneamente la presa in carico professionale e continuativa da parte dell'Assistente Sociale del Comune. Eventualmente la presa in carico professionale può riferirsi anche al Servizio di riferimento come Centro Antiviolenza/Centro

di Ascolto SFD/Ufficio Reddito di Cittadinanza, i quali devono rilasciare dichiarazione di presa in carico da tenere agli atti.
La valutazione della presenza o meno della presa in carico professionale va effettuata in un periodo che va tra l'anno solare precedente e il periodo immediatamente precedente alla valutazione della concessione dell'intervento economico derivante dal fondo di Solidarietà;

b) DISAGIO GRAVE che prevede la presenza di condizioni individuali di particolare pregiudizio, che non permettono al soggetto di vivere in modo adeguato o la presenza in famiglia di una o più persone in condizioni individuali compromesse.

Le condizioni di compromissioni riguardano almeno due delle seguenti aree.

- fisico-psicologioco: definito con una presa in carico da parte dei Servizi Specialistici (quali ad esempio: Serd, CSM, Disabilità, Consultorio Familiare, Centro Antiviolenza...ecc.) che devono rilasciare dichiarazione di presa in carico da tenere agli atti;
- assenza di rete sociale;
- condizione di sfratto in corso e o condizioni di senza fissa dimora;
- condizione di cronicità (che perdura per tutto il periodo della presa in carico professionale).

2. Gli assegnatari di alloggi E.R.P. devono essere in possesso di contratto di locazione regolarmente sottoscritto o con l'Azienda A.T.E.R. o con il Comune di Rovigo in relazione all'alloggio di cui sono assegnatari;
3. Gli assegnatari di alloggi E.R.P. devono essere residenti nel Comune di Rovigo all'indirizzo dell'alloggio di cui sono intestatari;
4. Nel caso in cui gli assegnatari e i richiedenti di alloggio E.R.P. abbiano ricevuto altri contributi economici per l'affitto in relazione alle morosità presentate (ad esempio RIA, SOA, contributi economici straordinari finalizzati all'affitto), verrà effettuata una proporzione di quanto è stato già erogato e dell'eventuale cifra mancante per la chiusura del debito.
Il contributo massimo assegnabile è pari a Euro 2.000,00. Il contributo verrà interamente corrisposto se l'ammontare del debito supera la somma di € 2.000,00. Se il debito è inferiore a € 2.000,00 verrà corrisposto l'ammontare del debito stesso.
CRITERI DI PRIORITÀ: nell'eventualità in cui non vi siano fondi sufficienti da assegnare a tutti gli aventi diritto, si procederà valutando le diverse situazioni in ordine crescente, sulla base del valore dell' ISEE ordinario dell'anno in corso. Eccezionalmente, le persone sprovviste di Attestazione ISEE Ordinaria ma in situazione di DISAGIO GRAVE, condizione che non ha permesso l'elaborazione dell' ISEE, potranno vedere riconosciuto il contributo nei limiti della disponibilità del Fondo. Solo per quest'ultima fattispecie, l'ISEE viene parificato al valore di zero.

Rilevato che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;
Di demandare a successivo atto dirigenziale la definizione di ulteriori criteri da stabilire di anno in anno qualora vi siano diverse esigenze;

Visti l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta Comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 27.04.2022 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 (PIAO);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante "Ordinamento delle autonomie locali" e s.m.i.;
Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 12 novembre 2020 che conferisce alla dott.ssa Valeria Orna l'incarico dirigenziale relativo al Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione Università, Sport e Politiche Giovanili;
Visto il Decreto dirigenziale n. 29 del 03/06/2019 che affida alla dott.ssa Anna Palazzi la funzione di responsabile di alcuni procedimenti di competenza della U.O. Politiche per la casa;
Preso atto che ai sensi dell'art.49 del medesimo D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 sono stati espressi i seguenti pareri:
- del Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: favorevole;
- del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:
- da parte del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
- da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alle regolarità contabile: Favorevole;

con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate;
2. Di dare atto che la somma di Euro 73.448,04 trova copertura nei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2022 al capitolo 320150/9200 "Contributi per Fondo di solidarietà L.R. 39/2017 art.47", parte spesa, vincolato al Cap. 320222/9200 "Contributo da A.T.E.R. per Fondo di solidarietà L.R. 39/2017, art.47 parte entrata, riferito alle somme di cui al Fondo di Solidarietà per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 29/06/2022
3. Di demandare al Dirigente dei Servizi Sociali successivamente all'approvazione della presente deliberazione, l'assunzione dei relativi atti di impegno e liquidazione di spesa sugli stanziamenti già assegnati nel bilancio di previsione esercizio 2022;
4. Di integrare con linee di indirizzo la disciplina dell'erogazione del fondo di solidarietà art. 47 L.R. 39 del 03/11/2017, fornendo le seguenti precisazioni e stabilendo i seguenti criteri:

CRITERI DI ACCESSO:

1. Il fondo è rivolto agli assegnatari di alloggi E.R.P. e ai richiedenti di alloggio E.R.P. utilmente collocati in graduatoria definitiva che si trovino in stato di morosità e versino in gravi difficoltà economico sociali.

Per gravi difficoltà economico sociali s'intende che gli assegnatari e i richiedenti di alloggio E.R.P devono trovarsi in almeno una delle seguenti situazioni:

a) PRESA IN CARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SOCIALE che prevede la presenza di minimo due interventi economici e contemporaneamente la presa in carico professionale e continuativa da parte dell'Assistente Sociale del Comune. Eventualmente la presa in carico professionale può riferirsi anche al Servizio di riferimento come Centro Antiviolenza/Centro di Ascolto SFD/Ufficio Reddito di Cittadinanza, i quali devono rilasciare dichiarazione di presa in carico da tenere agli atti.

La valutazione della presenza o meno della presa in carico professionale va effettuata in un periodo che va dall'anno solare precedente e il periodo immediatamente precedente alla valutazione della concessione dell'intervento economico derivante dal fondo di Solidarietà;

b) DISAGIO GRAVE che prevede la presenza di condizioni individuali di particolare pregiudizio, che non permettono al soggetto di vivere in modo adeguato o la presenza in famiglia di una o più persone in condizioni individuali compromesse.
Le condizioni di compromissioni riguardano almeno due delle seguenti aree.

- fisico-psicologioco: definito con una presa in carico da parte dei Servizi Specialistici (quali ad esempio: Serd, CSM, Disabilità, Consultorio Familiare, Centro Antiviolenza...ecc.) che devono rilasciare dichiarazione di presa in carico da tenere agli atti;
- assenza di rete sociale;
- condizione di sfratto in corso e o condizioni di senza fissa dimora;
- condizione di cronicità (che perdura per tutto il periodo della presa in carico professionale).

2. Gli assegnatari di alloggi E.R.P. devono essere in possesso di contratto di locazione regolarmente sottoscritto o con l'Azienda A.T.E.R. o con il Comune di Rovigo in relazione alloggio di cui sono assegnatari;

3. Gli assegnatari di alloggi E.R.P. devono essere residenti nel Comune di Rovigo all'indirizzo dell'alloggio di cui sono intestatari;
4. Nel caso in cui gli assegnatari e i richiedenti di alloggio E.R.P. abbiano ricevuto altri contributi economici per l'affitto in relazione alle morosità presentate (ad esempio RIA, SOA, contributi economici straordinari finalizzati all'affitto), verrà effettuata una proporzione di quanto è stato già erogato e dell'eventuale cifra mancante per la chiusura del debito.
Il contributo massimo assegnabile è pari a Euro 2.000,00. Il contributo verrà interamente corrisposto se l'ammontare del debito supera la somma di € 2.000,00. Se il debito è inferiore a € 2.000,00 verrà corrisposto l'ammontare del debito stesso.

CRITERI DI PRIORITÀ: nell'eventualità in cui non vi siano fondi sufficienti da assegnare a tutti gli aventi diritto, si procederà valutando le diverse situazioni in ordine crescente, sulla base del valore dell' ISEE ordinario dell'anno in corso. Eccezionalmente, le persone sprovviste di Attestazione ISEE Ordinaria ma in situazione di DISAGIO GRAVE, condizione che non ha permesso l'elaborazione dell' ISEE, potranno vedere riconosciuto il contributo nei limiti della disponibilità del Fondo. Solo per quest'ultima fattispecie, l'ISEE viene parificato al valore di zero.

5. Di demandare a successivo atto dirigenziale la definizione di ulteriori criteri da stabilire di anno in anno qualora si rilevino sopravvenute diverse esigenze nell'applicazione dei sopra citati criteri;

6. Di assolvere all'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione oltre che all'albo pretorio informatico anche sul sito web dell'ente "Amministrazione Trasparente" nella Sezione provvedimenti - Sottosezione Provvedimenti organi di indirizzo politico", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

7. Di dichiarare la presente deliberazione, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di assegnare il Fondo di solidarietà agli aventi diritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL SINDACO
Alessandro Ballarin	Edoardo Gaffeo
Documento sottoscritto con firma digitale	*Documento sottoscritto con firma digitale*